



PROCEDURA

Pag. 1/25

Segnalazione di sospetti - whistleblowing

CISA S.p.A.

Contrada Forc. San Sergio - 74016 Massafra (TA)

Tel. 0998807448

Web: www.cisaonline.itE-Mail: info@cisaonline.it

Copia Non Controllata N°. _____

Copia Controllata N°. _____

DESTINATARIO: _____

UNITA'/SOCIETA': _____

04/12/2023	2	Agg. normativo	F. Tramonte	Data:	
DATA	REV.	CONTENUTO REV.	REDATTO	VERIFICATO/APPROVATO CDA	

Protocollo di Controllo Interno Sistema 231 – PC-INT-WB – “Segnalazione di sospetti-Whistleblowing”**Indice generale della sezione**

1. Premessa	2
2. Scopo	4
3. Violazioni	4
4. Persone legittimate a segnalare violazioni.....	5
5. Concetto e tipologie di segnalazioni	6
6. Canali di segnalazioni	6
7. Canali di segnalazione interna.....	7
8. Canali di segnalazione esterna.....	9
9. Divulgazione Pubblica	11
10. Tabella Riassuntiva.....	12
11. Obbligo di riservatezza	13
12. Condizioni per la protezione	14
13. Divieto di ritorsione.....	15
14. Tutela della persona	16
15. Misure di sostegno	16
16. Protezioni dalle ritorsioni	17
17. Responsabilità	18
18. Modalità di segnalazione e destinatari.....	19
19. Contesto delle segnalazioni.....	20
20. Diffusione e recepimento	20
21. Archiviazione e conservazione.....	20
22. Trattamento dei dati personali.....	20
23. Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV	25
24. Documenti, modelli e files correlati.....	25

1. Premessa

Per “**whistleblowing**” (di seguito “**segnalazione**”) si intende qualsiasi segnalazione riguardante condotte, anche omissive, non conformi a leggi e regolamenti comunque applicabili all’Azienda, nonché al sistema di regole e procedure vigenti nel Gruppo Aziendale, tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il Codice Etico e di Condotta, la Policy per il Rispetto dei Diritti Umani, il Modello Organizzativo 231 etc.

E' assicurata, nei termini e modi di cui alla presente procedura, la tutela del segnalante in buona fede, nonché quella del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all'esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate al solo scopo di nuocere al segnalato stesso, o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante (dolo o colpa grave).

Al riguardo, si specifica che il whistleblowing è stato oggetto di intervento legislativo a livello di D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa dell'ente (legge 30 novembre 2017, n 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").

In particolare, la previsione normativa si applica agli enti che hanno adottato un Modello Organizzativo 231, e si riferisce alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231, o di violazioni del suddetto Modello.

La normativa prevede, tra l'altro, come già detto, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, in quanto lavoratore dipendente dell'ente, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce, all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), una nuova previsione che inquadra, nell'ambito del modello organizzativo 231 (di seguito, anche MO), le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Di conseguenza la legge prevede, per le imprese che adottano il MO, l'obbligo di dare attuazione anche alle nuove misure; mentre non sussistono elementi per ritenere che sia stato introdotto anche il più ampio obbligo di adottare il modello organizzativo.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il MO prevede le seguenti misure aggiuntive.

- Uno o più **canali** che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un **canale alternativo** di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la **riservatezza dell'identità del segnalante**.

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di Whistleblowing, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l'oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l'attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, e l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

Scopo del presente protocollo, è quello di tutelare le figure interessate che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza, e ad inculcare "una "coscienza sociale" che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità, ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali **dubbi e incertezze** circa:

- la procedura da seguire,

- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.,
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dal presente protocollo è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

2. Scopo

L'Art.1 "Ambito di applicazione oggettivo" illustra lo scopo del Decreto legislativo n.24 che è quello di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Lo stesso articolo enuncia la casistica di non applicazione del presente decreto come ad esempio:

- a) Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- b) Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
- c) Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Violazioni

Il concetto di "violazione", definito dall'Art.2 del D.Lgs n.24, è inteso come "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato" consistenti in:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6
- 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3,4,5 e 6
- 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:
 - o Appalti pubblici-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo-sicurezza e conformità dei prodotti-sicurezza dei trasporti-tutela dell'ambiente-radioprotezione e sicurezza nucleare-sicurezza degli alimenti e dei

mangimi e salute e benessere degli animali-salute pubblica protezione dei consumatori-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5

L'Art.2 "Definizioni" oltre a definire il concetto di "violazione" definisce anche che i soggetti del settore privato sono quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con una ulteriore distinzione, utile in seguito per definire oggetto e mezzo di segnalazione, riguardante il numero di lavoratori, l'adozione o meno di un Modello 231 e il settore in cui si opera:

- Settore privato che ha impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
- Settore privato che ha impiegato meno di 50 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato in cui è stato adottato un Modello 231
- Settore privato operante nei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che ha impiegato nell'ultimo anno lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato indipendenti anche inferiore a 50 unità.

4. Persone legittimate a segnalare violazioni

Con l'Art. 2 il legislatore ha definito il concetto di "Violazione, con l'Art. 3 "Ambito di applicazione soggettivo" indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni.

Esse sono:

- Dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01, ivi compresi i:
 - o Dipendenti di cui all'Art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio)
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

5. Concetto e tipologie di segnalazioni

L'Art. 2 "Definizioni" oltre a definire il concetto di violazione e ad indicare quali persone sono legittimate a segnalare eventuali violazioni definisce il significato di segnalazione oltre alle diverse tipologie:

- Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna
- Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
- Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione

6. Canali di segnalazioni

Date le diverse tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica) è facile comprendere che occorrono canali/condizioni idonei per ognuna di esse.


Avremo allora:

- Canali di segnalazione interna
- Canali di segnalazione esterna
- Condizioni per divulgazione pubblica

Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione interna e precisamente l'Art. 4 tratta l'attivazione del canale interno mentre l'Art. 5 ne tratta la gestione.

Gli articoli 7 e 8 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione esterna e precisamente l'Art. 7 tratta l'attivazione del canale esterno mentre l'Art. 8 ne tratta la gestione da parte dell'ANAC.

L'art.15 definisce le condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica.



7. Canali di segnalazione interna

Come riportato al punto precedente l'Art. 4 tratta l'attivazione del canale di segnalazione interna mentre l'Art. 5 ne tratta la gestione.

Attivazione

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione con le seguenti caratteristiche:

- Garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante
- Garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- Garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione
- Garanzia della riservatezza della relativa documentazione

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. I contenuti dei documenti “cifrati” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

L’attivazione del canale di segnalazione interno è già previsto per quegli enti che adottano un Modello 231.

Condivisone

È possibile la condivisione e la gestione del canale di segnalazione tra:

- Comuni diversi dai capoluoghi di provincia
- Soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove

Gestione

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:

- Ad una singola persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione
- Ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato
- Al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia

L’Azienda ha deciso di affidare la gestione del canale al **Responsabile del processo di Segnalazione Illeciti (RPSI)**, figura direttamente incaricata dalla Direzione Aziendale.

Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

- In forma scritta
- In forma orale
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
 - Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

Nota. Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel paragrafo “Gestione” essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Compiti del gestore

I compiti del gestore del canale di segnalazione interna sono regolati dall’Art. 5 del D.Lgs n.24.

La persona, l’ufficio, il soggetto esterno o il responsabile della prevenzione a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione devono:

- Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- Mantenere un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute

- Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
- Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone legittimate a segnalare che non frequentano i luoghi di lavoro
- Pubblicare le informazioni di cui al punto precedente anche in una sezione dedicata del proprio sito se attivo.

8. Canali di segnalazione esterna

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

L'Art.6 del D.Lgs n.24, qualora la persona segnalante vuole utilizzare il canale di segnalazione esterna, ne definisce le seguenti condizioni:

- La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'Art. 4 del D.Lgs n.24
 - La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs n.24 e la stessa non ha avuto seguito
 - La persona ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Attivazione

L'Art.7 del D.Lgs n.24 demanda all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'attivazione del canale di segnalazione esterna (a cui può fare riferimento la persona che non può utilizzare il canale di segnalazione interno a seguito di una delle condizioni precedentemente citate) con le stesse caratteristiche che si chiedono ai canali di segnalazione interni:

- Garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante
- Garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- Garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione
- Garanzia della riservatezza della relativa documentazione

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

I contenuti dei documenti "cifrati" (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi dalla segnalazione esterna o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo

Gestione e compiti

Le modalità di gestione del canale di segnalazione esterna da parte dell'ANAC sono regolate dall'Art. 8 del D.Lgs n.24.

Il personale designato e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna provvede a svolgere le seguenti attività:

- Fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione previste per la persona segnalante
- Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
- Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti
- Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento
- Comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (per violazioni che non rientrano nella propria competenza) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

Nota. Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC essa deve essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Note su attività ANAC

Per violazioni che non rientrano nella propria competenza l'ANAC dispone l'inoltro alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio

L'autorità amministrativa competente svolge le stesse attività che abbiamo registrato per il personale designato per la gestione del canale di segnalazione esterna garantendo la stessa riservatezza, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, sull'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- Il numero di segnalazioni esterne ricevute
- Il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito
- Se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti avviati

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione.

Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

L'Art.9 del D.Lgs n.24 contiene le informazioni riportate sul sito dell'ANAC utili per le persone segnalanti

- L'illustrazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante
- I propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata
- Le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- L'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018
- Le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna
- L'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

9. Divulgazione Pubblica

Condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica

L'Art.15 del D.Lgs n.24 recita che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedentemente descritte relative ai canali di segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro

nei termini previsti da parte di chi gestisce il canale di segnalazione interna o dall'ANAC stessa e in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni

- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Nota. La divulgazione al pubblico è una situazione in cui le informazioni che prima non erano note al grande pubblico sono presentate o divulgate volentieri alla popolazione.

La divulgazione pubblica può essere gestita con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di Internet.

10. Tabella Riassuntiva

Alla luce di quanto esposto sin ad ora elenchiamo una tabella riassuntiva divisa per settori di segnalazione

Settore privato - Ente con adozione Modello 231/01 e meno di 50 lavoratori	
Oggetto delle segnalazioni: Violazioni del D.Lgs. 231/01	Mezzo di segnalazione: Canale interno

Settore privato-Ente con adozione Modello 231/01 e una media di almeno 50 lavoratori	
Oggetto delle segnalazioni: Violazioni del D.Lgs. 231/01 Mezzo di segnalazione: Canale interno	Oggetto delle segnalazioni: Violazioni del diritto UE Mezzo di segnalazione: Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica

Settore privato- Ente con una media di almeno 50 lavoratori o che opera nei settori sensibili	
Oggetto delle segnalazioni: Violazioni del diritto UE Mezzo di segnalazione:	

Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica

Nota. Per i settori sensibili come prodotti e mercati finanziari, tutela dell'ambiente, trasporti, etc. il numero dei dipendenti non è influente

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

11. Obbligo di riservatezza

L'Art. 12 del D.Lgs n.24 "Obbligo di riservatezza" impone regole ben precise per coloro che ricevono e gestiscono le segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse che sono:

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona

segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità

- È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta
- I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Ferma la previsione dei punti precedenti, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti

12. Condizioni per la protezione

L'Art. 3 "Ambito di applicazione soggettivo" indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni e che sono state trattate al punto 2 della procedura in esame.

L'Art. 16 del D.Lgs n.24 "Condizioni per la protezione della persona segnalante" stabilisce che per queste persone sono previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del D.Lgs n.24
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nelle modalità trattate per le segnalazioni interne ed esterne
- I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione
- Salvo quanto previsto dall'Art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare
- La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione

presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

Le misure di protezione consistono in:

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

13. Divieto di ritorsione

L'Art. 17 "Divieto di ritorsione", che è una misura di protezione stabilisce che:

- Gli enti o le persone legittimate a segnalare eventuali violazioni non possono subire alcuna ritorsione
- Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone legittimate a segnalare, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile .L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere
- In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone legittimate a segnalare, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili in ragione di una segnalazione effettuata, costituiscono ritorsioni:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- La retrocessione di grado o la mancata promozione
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- Le note di merito negative o le referenze negative
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi

- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- L'annullamento di una licenza o di un permesso
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

14. Tutela della persona

La tutela delle persone segnalanti e a quali enti o soggetti coinvolti nella segnalazione essa viene estesa è descritta all'Art. 3 comma 4 e 5 del D.Lgs n.24 il legislatore

Al comma 4 viene specificato che la tutela delle persone legittimate a segnalare si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- b) durante il periodo di prova
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Al comma 5 il legislatore chiarisce a chi sono estese le misure di protezione e precisamente:

Fermo quanto previsto nell'articolo 17 (Divieto di ritorsione) commi 2 e 3, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

15. Misure di sostegno

Nell'Art. 18 del D.Lgs n.24 vengono indicate le misure di sostegno fornite dal terzo settore consistenti in servizi gratuiti.

- È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui

all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC

- Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

16. Protezioni dalle ritorsioni

Art. 19 "Protezione dalle ritorsioni" di cui elenco al punto 14 (Divieto di ritorsione)

- Gli enti e le persone di soggetti pubblici e privati possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza
- Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D. Lgs n.24. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro
- Gli atti assunti in violazione dell'Art.17 (divieto di ritorsione) sono nulli. Le persone soggetti pubblici e privati che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore
- L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'Art. 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo

Indicazioni e flussi informativi verso la direzione/ODV

GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

UFFICIO INTERNO ORGANIZZAZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	SOGGETTO ESTERNO AUTONOMO <input type="checkbox"/>	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE <input type="checkbox"/>
---	---	---

trasmette con cadenza (da concordare) alla Direzione/OdV dell'organizzazione le seguenti informazioni:

Descrizione	D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno	Art. 2 comma 1
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE	Art. 2 commi 3,4,5,6
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231	Art. 2 comma 2
Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing	P-INT-WB

17. Responsabilità

Le responsabilità del processo sono demandate alla **Direzione** che si può avvalere di altre funzioni per:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato **All-WA “Whistleblowing - Registro delle segnalazioni”**.
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.
- Monitorare i canali di comunicazione (posta ordinaria e raccomandate).
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate e gli strumenti di comunicazione internet).
- Valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie.
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione **All-WB “Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni”**.
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente.

Nota.

Qualora la segnalazione ha per oggetto i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dall'Organizzazione, le responsabilità del processo competono come già previsto all'Organismo di Vigilanza (**OdV**).

18. Modalità di segnalazione e destinatari

Le segnalazioni possono essere trasmesse per posta all'indirizzo:

CISA S.p.A., Contrada Forcellara San Sergio snc -74016 Massafra (TA) alla c.a del Responsabile del Processo di Segnalazione Illeciti (RPSI).

Inoltre è stato attivato per le segnalazioni, una piattaforma per la gestione disponibile sul sito internet www.cisaonline.it. Tale piattaforma per il Whistleblowing, permette di effettuare segnalazioni in modalità anonima. Si allega alla presente copia del manuale del segnalante e copia del manuale del Ricevente.

La **piattaforma di segnalazione TeamSystem Whistleblowing** è conforme allo standard ISO 37002, alla direttiva UE 2019/1937 e al Decreto Legislativo italiano di attuazione n.24 del 10 marzo 2023.

Il sistema di segnalazione si attiva in modo facile e veloce. L'interfaccia, accessibile via web, permette all'utente di inserire agevolmente la propria segnalazione e al ricevente di analizzare, categorizzare e gestire ogni caso con semplicità.

Grazie a politiche di conservazione di dati aderenti al GDPR, la piattaforma di segnalazione TeamSystem Whistleblowing consente ai segnalatori di condividere dati criptati restando nell'anonimato; gli indirizzi IP da cui parte la segnalazione, infatti, non vengono registrati.

L'Organizzazione inoltre mette a disposizione di tutte le persone a qualsiasi titolo:

- il modulo per la segnalazione, **ALL-WB "Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni"**,
- le istruzioni per la segnalazione, **ALL-WD "Whistleblowing – Istruzioni per segnalazione delle violazioni"**,
- l'informativa per la privacy.

Modulo, istruzioni e informativa sono resi disponibili, aggiornati e trasmessi, dall'incaricato della Direzione a tutti i dipendenti dell'Organizzazione, o comunque sono disponibili in apposite postazioni.

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata:

- a) alla Direzione o Funzione da essa incaricata;
- b) alla sola Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dalla Funzione suddetta, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali;
- c) all'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dall'Organizzazione.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell'Organizzazione deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla Funzione incaricata dalla Direzione, cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo **ALL-WA "Whistleblowing - Registro delle segnalazioni"**.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Responsabile della Funzione incaricata e l'Organismo di Vigilanza garantiscono, per la tenuta del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e del Modello Organizzativo di Gestione dell'Organizzazione, l'inoltro reciproco di informazioni e segnalazioni secondo le rispettive competenze.

19. Contesto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire, al Responsabile della Funzione incaricata, di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere gli elementi riportati nell'apposito modulo di segnalazione **ALL-WB "Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni"**.

20. Diffusione e recepimento

La presente procedura ha la massima diffusione possibile, e viene resa reperibile nell'intranet o nelle apposite postazioni dal Responsabile della Funzione incaricata, il quale assicura:

- la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- la trasmissione del modulo di segnalazione, delle istruzioni operative e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

21. Archiviazione e conservazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, la Funzione incaricata aggiorna **ALL-WA "Whistleblowing - Registro delle segnalazioni"**, assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

A tal proposito, l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dalla Funzione stessa.

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione, sono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, e comunque compatibilmente con la finalità stessa del trattamento, in osservanza a quanto disciplinato dal Sistema di Gestione per la protezione dei dati Personali.

22. Trattamento dei dati personali

La ricezione delle Segnalazioni e le successive indagini potrebbero richiedere il Trattamento di Dati personali. Tali Dati personali saranno trattati in conformità con le leggi applicabili sulla

Protezione dei Dati, tra cui il Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e con la normativa interna in ambito Privacy. I Dati personali saranno raccolti solo nella misura richiesta al fine di intraprendere le indagini necessarie e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale.

Le operazioni di Trattamento saranno effettuate avendo riguardo alle misure di sicurezza ed alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

I Dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli Organi Sociali e alle altre Direzioni o Funzioni aziendali di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e sanzionatoria nei confronti del/i soggetto/i Segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate. In taluni casi, i Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i Dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

La Società conserverà tutti i Dati personali contenuti nella Segnalazione sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo coerente a quanto definito per tale Trattamento di Dati in linea con la normativa interna in ambito Privacy.

Al fine di esplicitare quanto previsto dalla normativa GDPR, l'Azienda, in quanto Titolare del Trattamento dei Dati ai sensi del GDPR, ha predisposto la seguente informativa.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di segnalazioni di illeciti, abbiamo bisogno di trattare informazioni che La riguardano e i Suoi dati personali; a tal fine, come prescritto dalla normativa, Le forniamo le informazioni che seguono.

1. TITOLARE

Titolare del trattamento è **CISA S.p.A.**, con sede legale in Massafra – Contrada Forc. San Sergio snc, Web: www.cisaonline.it, mail: info@cisaonline.it

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE

I dati personali che lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate:

FINALITÀ (Perché trattiamo i Suoi dati)	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	BASE GIURIDICA (Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo)
<p>I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le finalità individuate sono le seguenti:</p> <p>a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;</p> <p>b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;</p> <p>c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.</p>	<p>I dati personali sono trattati dal Responsabile di funzione, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati.</p> <p>Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).</p> <p>Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.</p>	<p>La base giuridica del trattamento è costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR); - per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). - per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal personale Aziendale che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati forniti saranno sottoposti, a seconda delle modalità di assunzione della segnalazione, a trattamento cartaceo e elettronico, ma non saranno, tuttavia, sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

3. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali la Società affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- b. Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale,
- c. Società di Revisione/auditing
- d. Agenzie investigative
- e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

4. LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati verranno trattati dal titolare e dal responsabile del trattamento presso la propria sede legale, situata nel territorio Italiano.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI

I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti, a seconda dei casi in documenti (nota di segnalazione ed eventuali allegati) o se ci si avvale del canale informatico in un programma di gestione che garantisce l'anonimato, grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati.

La conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato e nei termini previsti dall'art 14 del D.Lgs n.24/2023.

DOCUMENTI/DATI TRATTATI	DURATA DELLA CONSERVAZIONE
Dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita e residenza, C.F. ecc.)	Il tempo necessario ad: <ul style="list-style-type: none">- ad effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione;- alla conclusione di eventuali attività processuali o disciplinari da queste eventualmente originate.
Dati di contatto (numeri di telefono, mail, PEC)	
Documentazione istruttoria trasmessa a supporto della segnalazione.	I dati personali oggetto di denunce risultate infondate saranno conservati per un anno. Comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione alla funzione interessata (Es. ODV).

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti che Lei può esercitare nei confronti di e contro del Titolare.

- Diritto di accesso: l'art.15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che La riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati

personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

- Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.
- Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: l'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Il Titolare del Trattamento

CISA S.p.A.

23. Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV

Il **Responsabile del processo di Segnalazione Illeciti (RPSI)** deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, oltre ai rapporti di non conformità relativi al controllo del Modello Organizzativo 231, quanto segue:

Descrizione

Elenco segnalazioni circostanziate di condotte illecite

Elenco di segnalazioni di violazioni del modello di organizzazione

Numero di non conformità rilevate nel processo

24. Documenti, modelli e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Descrizione
ALL-WB	<i>Modelli</i>	Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni
ALL-WA	<i>Modelli</i>	Whistleblowing - Registro segnalazione delle violazioni
ALL-WD	<i>Modelli</i>	Whistleblowing - Istruzione per segnalazione delle violazioni